

Civile Ord. Sez. L Num. 10028 Anno 2021

Presidente: BERRINO UMBERTO

Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

Data pubblicazione: 15/04/2021

ORDINANZA

sul ricorso 11142-2017 proposto da:

BERETTA GIAMPIERO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio
dell'avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato PATRIZIA RAVANELLI;

- ricorrente -

contro

BERGEN S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato AMOS
ANDREONI, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati AMEDEO BUFI, LAURA BERTOLASO;

- controricorrente -

2020

2382

avverso la sentenza n. 463/2016 della CORTE D'APPELLO
di BRESCIA, depositata il 23/12/2016 R.G.N. 369/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere Dott.
FEDERICO BALESTRIERI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. ROBERTO MUCCI, ha depositato conclusioni
scritte.



RILEVATO CHE

La Bergen s.r.l. appellava la sentenza n.361/16 del Tribunale di Bergamo, che, accogliendo parzialmente le domande formulate da Giampietro Beretta, ex agente della società, condannò quest'ultima a pagare la somma complessiva di €.78.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, ritenendo ingiustificato il recesso della preponente dal rapporto di agenzia in quanto da un lato non correttamente azionata la clausola risolutiva espressa, prevista dal contratto individuale, e dall'altro privo di indicazione specifica sul contenuto della giusta causa allegata nella lettera di risoluzione.

Sosteneva la società che la clausola risolutiva espressa era stata implicitamente azionata *ed in ogni caso provato lo sviamento di clientela a favore di una ditta concorrente*, la BM di Rimini, alla quale l'agente aveva anche fornito informazioni riservate sui prodotti Bergen, stante l'imitazione servile che ne era derivata.

Pertanto la risoluzione per giusta causa era pienamente sussistente, con la conseguenza che nulla era dovuto all'agente anche indipendentemente dalla clausola risolutiva espressa. Nel contratto, in ogni caso, sussisteva tale clausola che faceva riferimento ad alcune obbligazioni predeterminate ritenute essenziali, in mancanza delle quali operava la risoluzione ad nutum dal rapporto, sicché il primo giudice aveva errato nel ritenerla non validamente azionata solo perché non espressamente menzionata nella lettera di risoluzione.

Si costituiva il Beretta svolgendo eccezioni preliminari sulla procura alle liti e, quanto al merito, chiedendo la conferma della decisione, in quanto non vi era la prova delle condotte indicate dalla società, proponendo inoltre appello incidentale al fine di ottenere maggiori somme, derivanti da patti aggiunti in essere tra le parti.

Con sentenza depositata il 23.12.16, la Corte d'appello di Brescia, in totale riforma della sentenza impugnata, respingeva l'originaria domanda del Beretta.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso quest'ultimo, affidato a quattro motivi, cui resiste la società con controricorso.

La Procura Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui chiede il rigetto del ricorso.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R.B.' or similar, located on the right side of the page.



CONSIDERATO CHE

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 e 83 c.p.c., ribadendo l'eccezione di nullità della procura alle liti della società apposta sul ricorso in appello (per illeggibilità della firma del legale rappresentante).

La censura è infondata. Essa infatti non si misura con il rilievo della Corte bresciana secondo cui, peraltro, la procura esisteva già in base a diverso e precedente atto (la procura rilasciata in primo grado e per l'eventuale appello) dal quale era evincibile chiaramente il nome, la carica sociale (quest'ultima evincibile anche dall'indicazione risultante dagli atti) e la sottoscrizione della conferente (Fiorini).

2.-Con secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1456, co.2, c.c. in quanto la società mandante non aveva affatto menzionato (e comunicato) nella lettera di recesso la clausola risolutiva espressa, sicché la risoluzione del contratto con effetto immediato poteva essere valutata solo alla stregua dell'art.2119 c.c.

Il motivo è infondato posto che la sentenza impugnata ha valutato le legittimità o meno del recesso proprio alla stregua del principio codicistico invocato, tenendo anche conto della diversità esistente tra il rapporto di lavoro subordinato e quello di agenzia, ritenendo in particolare che l'attività di concorrenza sleale posta in essere dal Beretta, confortata da numerose testimonianze, concretava una causa che non consentiva la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, tanto più considerata la qualità di agente generale della Bergen ricoperta dal Beretta.

3.-Con terzo motivo il Beretta denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. sotto il profilo della mancata indicazione, nella lettera di recesso, dei motivi dello stesso, con conseguente impossibilità, peraltro, di modificare successivamente le ragioni del recesso.

Il motivo è infondato.

Ed invero questa Corte, collegandosi ad un risalente orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 3592\77), ha recentemente affermato che il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia - data l'analogia dei due rapporti - ma in relazione solo al recesso del preponente, mentre il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all'indennità per mancato preavviso) del lavoratore o dell'agente non è invece condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti (del datore di lavoro o del preponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso (del lavoratore o dell'agente), Cass. n.30063\19, Cass. n. 23455\04, Cass. n. 3898\99.

Occorre tuttavia chiarire il principio (cfr. Cass. n.7019\11) secondo cui se è vero che il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, a tal fine è sufficiente e necessario che di essi l'agente sia a conoscenza, anche "aliunde".

Nella specie, come risulta dagli atti di causa ed inoltre dalle incontestate deduzioni della società, il Beretta era perfettamente a conoscenza dell'attività di concorrenza illecita posta in essere e che gli venne conseguentemente contestata sicché, assolutamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte il recesso in tronco deve ritenersi legittimo (Cass. n. 7019\11: Ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde").

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad €. 5.250,00 per compensi ed €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.c.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' followed by some illegible characters.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RG 11142/17



dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

FB

Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 22 settembre 2020